

ARPAE

**Agenzia regionale per la prevenzione, l'ambiente e l'energia
dell'Emilia - Romagna**

* * *

Atti amministrativi

Determinazione dirigenziale	n. DET-AMB-2022-5897 del 17/11/2022
Oggetto	PROCEDIMENTO FEPPA0194. CAMBIO DI TITOLARITÀ E RINNOVO DELLA CONCESSIONE PER LA DERIVAZIONE DI ACQUA PUBBLICA SOTTERRANEA NEL COMUNE DI FERRARA, LOC. SAN BARTOLOMEO IN BOSCO, AD USO IRRIGUO AGRICOLO. CONCESSIONARI: LIA ALVONI - LUCA GUIDOBONI
Proposta	n. PDET-AMB-2022-6167 del 16/11/2022
Struttura adottante	Servizio Autorizzazioni e Concessioni di Ferrara
Dirigente adottante	MARINA MENGOLI

Questo giorno diciassette NOVEMBRE 2022 presso la sede di Via Bologna 534 - 44121 - Ferrara, il Responsabile del Servizio Autorizzazioni e Concessioni di Ferrara, MARINA MENGOLI, determina quanto segue.

OGGETTO: PROCEDIMENTO FEPPA0194

CAMBIO DI TITOLARITÀ E RINNOVO DELLA CONCESSIONE PER LA DERIVAZIONE DI ACQUA PUBBLICA SOTTERRANEA NEL COMUNE DI FERRARA, LOC. SAN BARTOLOMEO IN BOSCO, AD USO IRRIGUO AGRICOLO.

CONCESSIONARI: LIA ALVONI - LUCA GUIDOBONI

LA DIRIGENTE

VISTI

- il regio decreto 25 luglio 1904, n. 523 (Testo unico delle opere idrauliche);
- il regio decreto 11 dicembre 1933, n. 1775 (Testo unico delle disposizioni di legge sulle acque e impianti elettrici);
- la legge regionale 20 aprile 2018, n. 4 (Disciplina della Valutazione dell'Impatto Ambientale dei progetti);
- il regolamento regionale n. 20 novembre 2001, n. 41 (Regolamento per la disciplina del procedimento di concessione di acqua pubblica);
- legge regionale 14 aprile 2004, n. 7 (Disposizioni in materia ambientale, modifiche ed integrazioni a leggi regionali);
- il Piano di tutela delle Acque dell'Emilia Romagna, approvato con deliberazione dell'Assemblea legislativa, 21 dicembre 2005, n. 40;
- la deliberazione di Giunta regionale 30 luglio 2007, n. 1191 (Approvazione Direttiva contenente i criteri di indirizzo per l'individuazione ed il monitoraggio dei SIC, delle ZPS e delle Linee Guida per la valutazione di incidenza *ex art. 2, co. 2, l.r. 7/2004*);
- il decreto legislativo 3 aprile 2006, n. 152 (Norme in materia ambientale);
- R.D. 14 agosto 1920, n. 1285 (Regolamento per le derivazioni e utilizzazioni di acque pubbliche);

- R.D. 11 dicembre 1933, n. 1775 (Testo Unico delle disposizioni di legge sulle acque e impianti elettrici);
- la deliberazione di Giunta regionale 14 dicembre 2015, n. 2067 (Attuazione della Direttiva 2000/60/CE: contributo della Regione Emilia Romagna ai fini dell’aggiornamento/riesame dei piani di Gestione distrettuale 2015–2012);
- deliberazione 17 dicembre 2015, n. 8 dell’Autorità di Bacino del Fiume Po (Direttiva per la valutazione del rischio ambientale connesso alle derivazioni idriche in relazione agli obiettivi di qualità ambientale definiti dal Piano di gestione del Distretto idrografico padano - c.d. “*Direttiva Derivazioni*”);
- il D.lgs. 31 marzo 1998, n. 112 (Conferimento di funzioni e compiti amministrativi dello Stato alle regioni e agli enti locali, in attuazione della l. 59/1997);
- la L.R. 21 aprile 1999, n. 3 (Riforma del sistema regionale e locale), in particolare gli art. 152 (Canoni per le utenze di acqua pubblica); 153 (Spese di istruttoria); 154 (Depositi cauzionali);
- la L.R. 22 dicembre 2009, n. 24, in particolare l’art. 51 (Disposizioni finanziarie inerenti le entrate derivanti dalla gestione del demanio idrico);
- la L.R. 30 aprile 2015, n. 2, in particolare l’art. 8 (Disposizioni sulle entrate derivanti dall'utilizzo del demanio idrico);
- le deliberazioni di Giunta regionale 15 aprile 2002, n. 609; 7 luglio 2003, n. 1325; 1 agosto 2005, n. 1274; 29 dicembre 2005 n. 2242 e n. 1994; 9 dicembre 2011, n. 1985; 2 febbraio 2015 n. 65 (Nuove determinazioni di canoni e di spese istruttorie per le derivazioni di acqua pubblica); 29 ottobre 2015 n. 1622 (Disposizioni in materia di demanio idrico, anche ai sensi dell’art. 8, l.r. n. 2 del 2015);
- Piano di Gestione delle acque, DPCM 8 febbraio 2013;

- le deliberazioni di Giunta regionale 5 settembre 2016, n. 1415 (Definizione dei fabbisogni irrigui per la coltura, *ex* d.m. 31 luglio 2015, “Approvazione delle linee guida per la regolamentazione da parte delle Regioni delle modalità di quantificazione dei volumi idrici ad uso irriguo); 31 ottobre 2016, n. 1792 (Determinazione su base volumetrica dei canoni di concessione ad uso irriguo); 21 dicembre 2016. n. 2254 (Disciplina sulle modalità di quantificazione dei volumi idrici ad uso irriguo in recepimento del d.m. 31 luglio 2015);
- DGR 1195/2016 (Direttiva concernente i criteri di valutazione delle derivazioni di acqua pubblica);
- la deliberazione di Giunta regionale 9 giugno 2014, n. 787 (Individuazione dei parametri per la durata massima delle concessioni di derivazione d'acqua pubblica diverse da quelle destinate ad uso idroelettrico);
- la legge 7 agosto 1990, n. 241 (Nuove norme sul procedimento amministrativo);
- il D. Lgs. 14.03.2013, n. 33 (Riordino della disciplina sugli obblighi di pubblicità, trasparenza e diffusione di informazioni); così come modificato dal D. Lgs. 25 maggio 2016 n. 97;
- la legge regionale 30 luglio 2015, n. 13 (Riforma del sistema di Governo regionale e locale e disposizioni su città metropolitana di Bologna, Province, Comuni e loro Unioni), che ha conferito l’esercizio delle funzioni regionali in materia di demanio idrico ad ARPAE – Agenzia regionale per la Prevenzione, l’Ambiente e l’Energia dell’Emilia–Romagna;
- la Deliberazione Dirigenziale n. 102/2019 del 07.10.2019 che ha conferito alla Dott.ssa Marina Mengoli l’incarico dirigenziale di Responsabile del Servizio Autorizzazioni e Concessioni di Ferrara con decorrenza 14.10.19;
- la DDG 130/2021 di approvazione dell'Assetto organizzativo generale dell'Agenzia;
- la DGR n. 2291/2021 di approvazione dell'Assetto organizzativo generale dell'Agenzia di cui alla citata D.D.G. n. 130/2021;

- la DDG n. 75/2021 - come da ultimo modificata con la D.D.G. n. 19/2022 - di approvazione dell'Assetto organizzativo analitico e del documento Manuale organizzativo di Arpae Emilia-Romagna;
- l'Atto n. DEL-2022-120 del 29.09.2022, con cui è stato prorogato alla Dott.ssa Marina Mengoli l'incarico dirigenziale di Responsabile del Servizio Autorizzazioni e Concessioni di Ferrara, già conferito dal 14.10.2019 con Atto n. DEL-2019-102 del 07/10/2019;
- l'Atto n. DEL-2022-129 del 18/10/2022 con cui è stato prorogato all'Ing. Marco Bianchini l'Incarico di Funzione Demanio Idrico;

PRESO ATTO che:

- con istanza acquisita agli atti con prot. n. PG.2022.112769 del 07/07/2022, la Sig.ra LIA ALVONI C.F. LVNLIA54B55D548T e il Sig. LUCA GUIDOBONI, C.F. GDBLCU82E28D548O hanno richiesto il cambio di titolarità della concessione di derivazione da acque pubbliche sotterranee, assentita con Determina n. 10852 del 28/08/2012 (scadenza al 31/12/2015), intestata alla ditta CASTALDINI LUCIANA, C.F. CSTLCN29C41D548Y con sede in Via Masi n. 442 a San Bortolomeo in Bosco - Ferrara (FE) e LIA ALVONI C.F. LVNLIA54B55D548T;
- con istanza acquisita agli atti con prot. n. PG.2015.742741 del 09/10/2015, la Sig.ra LUCIANA CASTALDINI, C.F. CSTLCN29C41D548Y e la Sig.ra LIA ALVONI, C.F. LVNLIA54B55D548T hanno richiesto il rinnovo della concessione di derivazione da acque pubbliche sotterranee assentita con Determina n. 10852 del 28/08/2012 e scadenza al 31/12/2015, intestata a CASTALDINI LUCIANA, C.F. CSTLCN29C41D548Y, con sede legale in Via Masi n. 442 a San Bortolomeo in Bosco - Ferrara (FE) e LIA ALVONI, C.F. LVNLIA54B55D548T;

PRESO ATTO altresì che:

- la Sig.ra LUCIANA CASTALDINI, C.F. CSTLCN29C41D548Y è deceduta in data 23/01/2021 e che l'erede LIA ALVONI, C.F. LVNLIA54B55D548T ha rinunciato all'eredità a favore del figlio LUCA GUIDOBONI, C.F. GDBLCU82E28D548O subentrante a titolo di sostituzione, come da Atto Notarile reg. n. 1272 del 23/02/2021 indicato nella *Dichiarazione Sostitutiva dell'Atto di notorietà* acquisita agli atti con prot. n. PG/2022/0112769 del 07/07/2022;
- la Sig.ra LIA ALVONI, C.F. LVNLIA54B55D548T ha rinunciato alla parte spettante di Deposito Cauzionale a favore del figlio LUCA GUIDOBONI, C.F. GDBLCU82E28D548O come dichiarato nel modulo *Dichiarazione Sostitutiva dell'Atto di notorietà* acquisito agli atti con prot. n. PG/2022/170269 del 17/10/2022.

ESAMINATA la documentazione presentata a corredo della suddetta domanda di cambio di titolarità, da cui si evince che la derivazione continua ad essere esercitata secondo quanto stabilito negli atti di concessione oggetto di variante non sostanziale, come di seguito indicato:

– ubicazione del prelievo:

Comune di Ferrara, località San Bartolomeo in Bosco, Via Masi n. 442, su terreno di proprietà dei richiedenti, censito al Foglio n. 336, Mappale n. 329 (ex. 31) del N.C.T.;

Coordinate UTM*RER: $x = 707.584$ - $y = 956.209$;

– prelievo esercitato mediante n. 1 pozzo avente le seguenti caratteristiche:

profondità di m. 7 dal p.c.

portata massima di esercizio pari a l/s 0,61;

volume d'acqua complessivamente prelevato pari a 110,00 mc/annui;

destinazione della risorsa ad uso irrorazione e trattamenti, assimilata ad uso irriguo agricolo;

DATO ATTO che:

- la domanda presenta i requisiti per essere sottoposta al procedimento di cambio di titolarità e rinnovo di concessione semplificata di derivazione da acque sotterranee ai sensi degli artt. 27, 28 e 36 del Regolamento Regionale 41/2001;
- la destinazione d'uso della risorsa idrica è qualificabile, per la definizione del canone, come uso irriguo agricolo;
- il canone per l'anno 2022 è quantificato in 12,68 euro;

CONSIDERATO:

- che la derivazione oggetto di concessione in base alla valutazione *ex ante* condotta col “*metodo Era*” mediante applicazione della “*Direttiva Derivazioni*” (Del. n. 8/2015 del Comitato Istituzionale dell’Autorità di Bacino del fiume Po così come integrata dalla Delibera n. 3/2017 dell’Autorità di Bacino distrettuale del fiume Po), ricade nei casi di “*Attrazione*”, definiti dalla medesima Direttiva;
- che per la concessione in corso di variante sono stati richiesti i pareri obbligatori.

ACCERTATO che:

- è stata corrisposta in data 08/10/2015 la somma pari a euro 87,00 per le spese di istruttoria in sede di istanza di rinnovo;
- è stata corrisposta, in data 30/03/2022, la somma pari a euro 12,68, relativa al canone dovuto per l'anno 2022 e non risultano pendenze con riferimento alle annualità pregresse;
- è stata versata in data 10/11/2022 la somma pari a euro 198,35 ad integrazione del deposito cauzionale già costituito in data 25/02/2006 nella misura di 51,65 euro, a garanzia degli obblighi derivanti dalla concessione medesima;

RITENUTO, sulla base dell’istruttoria svolta, che non sussistano elementi ostativi al cambio di titolarità della concessione cod. pratica FEPPA0194;

DETERMINA

sulla base di quanto esposto in premessa, parte integrante della presente determinazione:

1. di assentire a LIA ALVONI, C.F. LVNLIA54B55D548T e a LUCA GUIDOBONI, C.F. GDBLCU82E28D548O con sede legale in Via Masi n. 442 a San Bartolomeo in Bosco - Ferrara (FE), il cambio di titolarità e il rinnovo della concessione di derivazione da acque pubbliche sotterranee cod. pratica FEPPA0194, come di seguito descritta:

- Ubicazione del prelievo:

Comune di Ferrara, località San Bartolomeo in Bosco, Via Masi n. 442, su terreno di proprietà dei richiedenti, censito al Foglio n. 336, Mappale n. 329 (ex 31) del N.C.T.;

Coordinate UTM*RER x: 707.584 - y: 956.209;

- Prelievo esercitato mediante n. 1 pozzo avente le seguenti caratteristiche:

profondità di m. 7 dal p.c.

portata massima di esercizio pari a l/s 0,61;

volume d'acqua complessivamente prelevato pari a 110,00 mc/annui;

2. destinazione della risorsa ad uso irrorazione e trattamenti, assimilata ad uso irriguo agricolo;
3. di stabilire che la concessione sia rilasciata fino al 31 dicembre 2026;
4. di approvare il Disciplinare di concessione allegato al presente atto e sua parte integrante, sottoscritto per accettazione in data 15.11.2022;
5. di quantificare l'importo del canone dovuto per l'anno 2022 in 12,68 euro;
6. di quantificare l'importo relativo al deposito cauzionale in 250,00 euro;
7. di notificare il presente provvedimento tramite posta elettronica certificata;
8. di dare atto che il presente provvedimento è soggetto agli obblighi di pubblicazione previsti dal D.lgs. 33/2013, sulla base degli indirizzi interpretativi di cui alla D.G.R. 486/2017;

9. di provvedere alla pubblicazione del presente provvedimento sul sito web istituzionale di ARPAE, ai sensi del D.Lgs n. 33/2013 e s.m.i. ed in ottemperanza al vigente Piano Triennale per la prevenzione della corruzione e la trasparenza di ARPAE;
10. di dare atto che il presente provvedimento, redatto in forma di scrittura privata non autenticata, è soggetto a registrazione solo in caso d'uso, risultando l'imposta di registro inferiore ad euro 200,00, ai sensi dell'art. 5, d.P.R. 131/1986;
11. di dare atto che il Responsabile del procedimento è l'Ing. Marco Bianchini;
12. di dare atto che avverso il presente provvedimento è possibile proporre opposizione, ai sensi dell'art. 133 c. 1, lett. b), D.lgs. n. 104/2010, nel termine di 60 giorni dalla notifica, al *Tribunale delle Acque pubbliche* e al *Tribunale superiore delle Acque pubbliche* per quanto riguarda le controversie indicate dagli artt. 140, 143 e 144, r.d. 1775/1933, all'Autorità giudiziaria ordinaria per quanto riguarda la quantificazione dei canoni ovvero, per ulteriori profili di impugnazione, all'Autorità giurisdizionale amministrativa nel termine di 60 giorni dalla notifica.

La Dirigente
Servizio Autorizzazioni e Concessioni Ferrara
Dott.ssa Marina Mengoli

DOCUMENTO FIRMATO DIGITALMENTE SECONDO LA NORMATIVA VIGENTE

AGENZIA REGIONALE PER LA PREVENZIONE, L'AMBIENTE E L'ENERGIA DELL'EMILIA ROMAGNA

DISCIPLINARE

contenente gli obblighi e le condizioni della concessione di derivazione da acque pubbliche sotterranee, rilasciata a LIA ALVONI, C.F. LVNLIA54B55D548T e a LUCA GUIDOBONI, C.F. GDBLCU82E28D548O. Codice pratica FEPPA0194.

ARTICOLO 1 - DESCRIZIONE E UBICAZIONE DELLE OPERE DI PRESA

- L'opera di presa è costituita da n. 1 pozzo avente le seguenti caratteristiche:
 - ❖ profondità di m. 7,00 dal p.c.
 - ❖ diametro colonna pozzo mm 1.000
 - ❖ diametro tubo di mandata pari a mm 35
 - ❖ elettropompa non sommersa ad asse verticale avente potenza di kW 0,75
 - ❖ portata massima di esercizio pari a l/s 0,61
 - ❖ avampozzo non presente.
- Ubicazione del prelievo:
Comune di Ferrara, località San Bartolomeo in Bosco, Via Masi n. 442, censito al Foglio n. 336, Mappale n. 329 (ex 31) del N.C.T.; Coordinate UTM*RER x: 707.584 - y: 956.209.

ARTICOLO 2 - QUANTITÀ, MODALITÀ E DESTINAZIONE D'USO DEL PRELIEVO

- La risorsa idrica prelevata è destinata ad uso irrorazione e trattamenti, assimilata ad uso irriguo agricolo. Il terreno è coltivato principalmente a frutteto (pere, mele, pesche albicocche) e a seminativo e ha un'estensione pari ad *ha* 3.1220.
- Il prelievo di risorsa idrica è stabilito nel limite di portata massima di esercizio pari a l/s 0,61 e nel limite di volume complessivo annuo pari a 110,00 mc.
- Il prelievo di risorsa idrica viene esercitato a carattere stagionale per 40 gg ca. all'anno e per 1 h 15' al giorno ca.

- Il prelievo avviene dal corpo idrico freatico di pianura - codice 9015ER-DQ1-FPF.

ARTICOLO 3 - CANONE DI CONCESSIONE

Il concessionario è tenuto a corrispondere il canone annuo entro il 31 marzo dell'anno di riferimento, pena l'avvio delle procedure per il recupero del credito, accedendo direttamente alla piattaforma web della Regione Emilia Romagna: [PayER-PagoPA](#) e seguendo le indicazioni riportate sul sito ARPAE, alla pagina web: "*Concessioni e demanio idrico modalità di pagamento*" accessibile tramite il link: www.arpae.it/pagamentidemanioidrico.

Il concessionario è tenuto a corrispondere il canone adeguato in base all'aggiornamento o rideterminazione disposto mediante deliberazione di Giunta regionale da adottarsi entro il 31 ottobre dell'anno precedente a quello di riferimento. Qualora la Giunta non provveda entro tale termine, l'importo si rivaluta automaticamente in base all'indice dei prezzi al consumo accertati dall'ISTAT alla data del 31 dicembre di ogni anno.

ARTICOLO 4 - DEPOSITO CAUZIONALE

Il deposito cauzionale versato, viene restituito alla scadenza naturale o anticipata della concessione qualora risultino adempite tutte le obbligazioni derivanti dall'atto di concessione.

L'Amministrazione concedente, oltre che per accertata morosità, può incamerare il deposito anche nei casi di rinuncia e dichiarazione di decadenza.

ARTICOLO 5 - DURATA DELLA CONCESSIONE/RINNOVO/RINUNCIA

- La concessione è rilasciata fino al **31 dicembre 2026**.
- Il concessionario che intenda rinnovare la concessione è tenuto a presentare istanza di rinnovo entro il termine di scadenza della stessa e può continuare il prelievo in attesa di rilascio del relativo provvedimento, nel rispetto dell'obbligo di pagare il canone e degli altri obblighi previsti dal disciplinare.

Il concessionario che non intenda rinnovare la concessione è tenuto a darne comunicazione scritta all'Amministrazione concedente entro il termine di scadenza della concessione.

- Il concessionario può rinunciare alla concessione dandone comunicazione scritta all'Amministrazione concedente, fermo restando l'obbligo di pagare il canone fino al termine dell'annualità in corso alla data di ricezione della comunicazione di rinuncia.
- Il concessionario che abbia comunicato all'Amministrazione concedente l'intenzione di rinunciare alla concessione o di non rinnovarla è tenuto agli adempimenti dalla stessa indicati per la cessazione dell'utenza, ai fini dell'archiviazione del procedimento e della restituzione del deposito cauzionale.

ARTICOLO 6 - REVOCA/DECADENZA

- Il concessionario decade dalla concessione in caso di destinazione d'uso diversa da quella concessa, di mancato rispetto, grave e reiterato, del disciplinare o di disposizioni legislative o regolamentari, di mancato pagamento di due annualità del canone, di subconcessione a terzi. L'Amministrazione concedente dichiara la decadenza dalla concessione qualora il concessionario, regolarmente diffidato, non abbia provveduto a regolarizzare la propria posizione entro il termine perentorio di trenta giorni dalla diffida. Nel caso di subconcessione a terzi, la decadenza è immediata.
- L'Amministrazione concedente può revocare la concessione in qualunque momento per sopravvenute ragioni di interesse pubblico o qualora si rendano disponibili risorse idriche alternative non pregiate idonee all'uso richiesto e, comunque, al verificarsi degli eventi che ne avrebbero determinato il diniego. La revoca della concessione non dà diritto ad alcuna indennità.

- In caso di revoca o decadenza, il concessionario è tenuto agli adempimenti indicati dall'Amministrazione concedente per la cessazione dell'utenza, ai fini dell'archiviazione del procedimento e della restituzione del deposito cauzionale.

ARTICOLO 7

OBBLIGHI DEL CONCESSIONARIO E CONDIZIONI PARTICOLARI DELLA CONCESSIONE

- **Dispositivo di misurazione** – Il concessionario è tenuto a mantenere in regolare stato di funzionamento il dispositivo per la misurazione della portata e del volume di acqua derivata, installato ai sensi dell'art. 95, d.lgs. n. 152/2006.

I risultati delle misurazioni rilevate, unitamente alle letture dei relativi contatori al 31 dicembre di ogni anno, devono essere trasmesse (con supporto di documentazione fotografica) entro il 31 gennaio dell'anno successivo, ad *ARPAE - Servizio Autorizzazioni e Concessioni* di Ferrara (pec: aoofoe@cert.arpa.emr.it), alla *Regione Emilia Romagna - Settore Tutela dell'ambiente ed Economia Circolare* (pec: spectre@postacert.regione.emilia-romagna.it) e all'*Autorità di Bacino* competente per territorio (pec: protocollo@postacert.adbpo.it), ai sensi della DGR 1195/2016.

In tal caso il concessionario sarà tenuto a consentire al personale di controllo l'accesso agli strumenti di misura ed alle informazioni raccolte e registrate.

- **Cartello identificativo** – Il concessionario è tenuto a collocare in prossimità delle opere di presa un cartello bifacciale delle dimensioni di cm 21 per cm 29,7 in cui indicare il proprio nominativo, il codice identificativo della concessione e il termine di validità della stessa.
- **Variazioni** – Il concessionario è tenuto a comunicare preventivamente all'Amministrazione concedente ogni variazione relativa alla destinazione d'uso dell'acqua e alle opere di prelievo contestualmente ai motivi che l'hanno determinata, ai fini della necessaria autorizzazione.
- **Sospensioni del prelievo** – Il concessionario è tenuto a sospendere il prelievo qualora l'Amministrazione concedente disponga limitazioni temporali o quantitative dello stesso.

La sospensione dei prelievi disposta dalle Amministrazioni competenti per un periodo non superiore ai tre mesi non dà luogo a riduzione del canone annuo.

- **Subconcessione** – Il concessionario non può cedere o vendere a terzi la risorsa idrica oggetto di concessione, pena la decadenza immediata dal diritto a derivare.
- **Cambio di titolarità** – Il concessionario è tenuto a comunicare il cambio di titolarità all'Amministrazione concedente entro 60 giorni dal verificarsi dell'evento.
- **Cessazione dell'utenza** – Il concessionario è tenuto a comunicare l'eventuale cessazione dell'utenza da qualsiasi causa determinata, e ad eseguire, a proprie spese, le prescrizioni impartite dall'Amministrazione concedente per la rimozione delle opere di presa ed il ripristino dei luoghi. Nel caso in cui non vi provveda, l'Amministrazione concedente procede d'ufficio all'esecuzione dei lavori, con onere delle spese a carico del concessionario.
- **Responsabilità del concessionario** - Il concessionario è tenuto al risarcimento dei danni arrecati, in dipendenza della concessione, a persone, animali, ambiente e cose, restando l'Amministrazione concedente indenne da qualsiasi responsabilità anche giudiziale.
- **Osservanza di leggi e regolamenti** – Il concessionario è tenuto a verificare e richiedere le autorizzazioni, abilitazioni e certificazioni necessarie all'attività per la quale è assentito l'utilizzo di risorsa idrica.

ARTICOLO 8 - VERIFICA DI CONGRUITÀ

L'Amministrazione concedente può rivedere, modificare o revocare la concessione qualora non sia verificata la congruità della derivazione con gli obiettivi da raggiungere al 2021 e al 2027, ai sensi della direttiva 2000/60/CE, senza corresponsione di alcun indennizzo a favore del concessionario, fatta salva la riduzione del canone.

SI ATTESTA CHE IL PRESENTE DOCUMENTO È COPIA CONFORME DELL'ATTO ORIGINALE FIRMATO DIGITALMENTE.